

STATUTO

DEL COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 36 del 13.08.2002.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28/02/2002.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1** - Fonti
- art. 2** – Principi fondamentali
- art. 3** - Finalità
- art. 4** - Programmazione e cooperazione
- art. 5** - Territorio
- art. 6** - Sede
- art. 7** - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 8** – Stemma
- art. 9** - Gonfalone
- art. 10** - Lingua francese e franco-provenzale (tedesca)
- art. 11** - Toponomastica

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

- art. 12** - Organi
- art. 13** - Consiglio comunale
- art. 14** – Competenze del Consiglio Comunale
- art. 15** – Adunanze e convocazioni del Consiglio Comunale
- art. 16** - Funzionamento del Consiglio Comunale
- art. 17** – Consiglieri Comunali
- art. 18** - Diritti e doveri
- art. 19** – Capi gruppo consiliari
- art. 20** - Commissioni consiliari
- art. 21** - Nomina della giunta
- art. 22** - Giunta comunale
- art. 23** – Competenze della Giunta Comunale
- art. 24** – Composizione della Giunta Comunale
- art. 25** – Funzionamento della Giunta Comunale
- art. 26** - Sindaco
- art. 27** - Competenze amministrative
- art. 28** - Competenze di vigilanza
- art. 29** - Ordinanze
- art. 30** - Vicesindaco
- art. 31** - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco o del vicesindaco
- art. 32** - Delegati del sindaco

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

- art. 33** - Segretario comunale
- art. 34** - Competenze gestionali del segretario, degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi
- art. 35** - Competenze consultive

- art. 36** – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento
- art. 37** - Competenze di legalità e garanzia
- art. 38** - Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 39** - Struttura degli uffici
- art. 40** - Personale
- art. 41** - Albo pretorio

TITOLO IV SERVIZI

- art. 42** - Forme di gestione

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- art. 43** – Principi

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- art. 44** - Cooperazione
- art. 45** - Comunità montane
- art. 46** - Consorzierie

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 47** - Partecipazione popolare
- art. 48** - Assemblee consultive
- art. 49** - Interventi nei procedimenti
- art. 50** - Istanze
- art. 51** - Petizioni
- art. 52** - Proposte
- art. 53** - Associazioni
- art. 54** – Partecipazione a commissioni
- art. 55** - Referendum
- art. 56** – Effetti dei referendum propositivi e consultivi
- art. 57** - Accesso
- art. 58** - Informazione

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

- art. 59** – Statuto e sue modifiche
- art. 60** - Regolamenti

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

- art. 61** – Difensore civico

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 62** - Norme transitorie
- art. 63** - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

Art. 2 Principi fondamentali

1. La comunità di GRESSONEY-SAINT-JEAN, detta anche "Greschèney Ònderteil", organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti e con quanto previsto dal presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario, nonché del livello di gestione della comunità montana rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, dello sviluppo economico, turistico e culturale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 3 Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali, delle tradizioni e della cultura locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.
4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie e dei consorzi nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie e dei consorzi alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni, delle consuetudini locali e del dialetto locale in riferimento alla lingua tedesca (titsch), anche in collaborazione con i comuni vicini, con la regione e con le associazioni e gli istituti ufficialmente riconosciuti e previsti dalla legge;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti sono improntati ai principi di sussidiarietà con la Regione, ai principi di cooperazione e complementarità tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune con la Regione ed i Comuni.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 5

Territorio

1. Le frazioni e località storicamente riconosciute dalla comunità costituiscono la circoscrizione del Comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 69.23.
3. Il territorio comunale ha i seguenti confini:
 - a Nord: Comune di GRESSONEY-LA-TRINITE';
 - a Ovest: Comune di AYAS e BRUSSON;
 - a sud: Comune di GABY;
 - a Est: Comune di RASSA e RIVA VALDOBBIÀ.

Art. 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Villa Margherita. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative e funzionali.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa determinazione del Sindaco, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome GRESSONEY–SAINT–JEAN.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
4. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dall'art. 8, comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.

Art. 8

Stemma

1. Lo stemma del Comune è costituito dai seguenti elementi: scudo di foggia teutonica partito: di rosso a tre fasce d'argento, quella in capo caricata di una crocetta patente del campo, accostata da due stelle dello stesso; e di nero al leone d'argento armato e linguato di rosso. Al capo sul tutto di rosso alla croce d'argento. Lo stemma è sormontato dalla corona di Comune ed è sostenuto dai supporti abituali.
2. Le forme e le dimensioni del bozzetto sono determinate con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 9

Gonfalone

1. Il gonfalone si compone dei seguenti elementi:
 - Stemma comunale di cui all'art. 8;
 - Stemma mercantile Walser composto da un cuore con i colori ed i simboli del vallese, sormontato da una croce di mercurio e sostenuto da fronde di ulivo e alloro; un lato del gonfalone partito in campi bianco e rosso, l'altro lato in campi nero e rosso; lo stemma comunale sostenuto da fronde di ulivo e alloro congiunte da un nastro tricolore; ogni verso ha la scrittura trilingue: Comune di GRESSONEY–SAINT–JEAN, Commune de GRESSONEY–SAINT–JEAN e Gemeinde GRESSONEY–SAINT–JEAN.
2. Le forme e le dimensioni del gonfalone sono determinate con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 10

Lingua tedesca, francese e dialetto titsch

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità alla lingua tedesca e al dialetto "titsch" quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese, della lingua tedesca e del dialetto "titsch". Per la lingua tedesca ed il dialetto "titsch" dovrà essere assicurata la traduzione simultanea.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese, in lingua italiana e in casi particolari con l'aggiunta della lingua tedesca.
5. L'utilizzo della lingua tedesca e del dialetto titsch sarà previsto da apposito regolamento.

Art. 11
Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante dal vocabolario "titsch" edito a cura del Walser Kulturzentrum al quale viene riconosciuta unitamente alla Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura Walser competenza in materia di tutela e promozione della specificità linguistica, culturale e locale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 09/12/1976 n° 61.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 12
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 13
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita la funzione di controllo politico-amministrativo del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, il Vicesindaco o un Consigliere Comunale possono essere nominati a Presidente del Consiglio.
6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
7. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
8. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale in rapporto alla composizione del Consiglio comunale.

Art. 14
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha competenze rispetto ai seguenti atti fondamentali in conformità alla legge regionale 07.12.1998 n° 54:
 - a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) rendiconto;
 - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal Regolamento Regionale 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
 - a) i regolamenti comunali allorché siano di rilevanza esterna;
 - b) i piani finanziari, la programmazione economica, territoriale e ambientale, i progetti preliminari di opere pubbliche, quando l'importo dei lavori supera la somma di 150.000 Euro e le loro varianti non di competenza del Coordinatore del ciclo o del Direttore dei Lavori;
 - c) la partecipazione a società di capitali e ai Consorzi;

- d) l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
- e) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- f) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54 con l'eventuale delega per la gestione alla Comunità Montana;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) l'approvazione degli indirizzi generali di governo per la nomina della Giunta Comunale e dei rappresentanti del comune;
- i) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
- j) gli statuti delle aziende speciali;
- k) gli indirizzi per il regolamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l) su proposta motivata del Sindaco può revocare uno o più assessori;
- m) la sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, entro trenta giorni dal deposito alla Segreteria comunale della proposta di sostituzione del Sindaco. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato;
- n) l'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta;
- o) provvede all'amministrazione delle Consorzerie affidate al Comune dagli organi regionali mediante propria deliberazione;
- p) esamina l'ammissibilità dei quesiti referendari.

Art. 15

Adunanze e convocazioni del consiglio comunale

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Presidente del Consiglio, di tre consiglieri o del venti per cento di elettori.
6. Nel caso in cui tre consiglieri assegnati o venti per cento degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Presidente del Consiglio deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina il funzionamento del consiglio.
2. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'art. 10 comma 3 e 4.
3. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
6. In seconda convocazione, in un giorno successivo, le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.

7. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 17 **Consiglieri comunali**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalle leggi regionali.

Art. 18 **Diritti e doveri**

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Presidente del Consiglio deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno due giorni lavorativi precedenti la seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, qualora non già disciplinati da regolamenti o leggi vigenti.

Art. 19 **Capi Gruppo Consiliari**

I capi gruppi consiliari sono individuati tra i consiglieri non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 20 **Commissioni consiliari**

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Il regolamento dovrà disciplinare le modalità di funzionamento delle commissioni.

Art. 21 **Nomina della giunta comunale**

1. La Giunta, nonché la sua eventuale variazione di numero di componenti, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. Le votazioni, di cui al comma 1, hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "sì" o un "no" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.

Art. 22

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 23

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalle leggi nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva progetti preliminari di opere pubbliche il cui importo dei lavori sia inferiore o uguale alla somma di 150.000 Euro, progetti definitivi ed esecutivi e i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
 - f) dispone acquisti, alienazioni, permuta e concessioni, relativi a beni mobili, spese relative a somministrazioni e forniture di beni o servizi ed avvia le procedure per gli appalti, limitatamente alle spese per le quali la Giunta comunale è stata individuata responsabile dei servizi e risulta assegnataria della relativa quota di bilancio;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
 - k) assume le deliberazioni a contrarre nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto – concorso;
5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge regionale 54/98 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge regionale 54/98.

Art. 24

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da tre o cinque assessori. Il Sindaco potrà, entro il limite sopra citato, proporre al Consiglio la variazione del numero degli assessori durante il mandato amministrativo. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.

3. La sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, entro trenta giorni dal deposito alla Segreteria comunale della proposta di sostituzione del Sindaco.
4. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
5. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 25

Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale la decisione espressa da chi la presiede.

Art. 26

Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando una delle seguenti formule: in francese: "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public"; in italiano: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico.". Il Sindaco potrà inoltre prestare giuramento in lingua tedesca o nel dialetto "titsch".
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 27

Competenze amministrative del Sindaco

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è il responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede la Giunta comunale e propone al Consiglio comunale il numero dei componenti della giunta comunale;
 - d) può presiedere il consiglio comunale;
 - e) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - f) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - g) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;

- h) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento;
 - j) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
 - k) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
 - m) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - n) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti, emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - o) rilascia autorizzazioni di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, qualora non siano delegate dalla legge, da atti o da provvedimenti amministrativi interni al segretario comunale, ai dirigenti e/o ai responsabili del servizio;
 - p) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - q) propone la revoca degli assessori e l'eventuale sostituzione;
 - r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 50, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - t) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
 - u) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
 - v) delega in caso di impedimento o assenza del sindaco e del vicesindaco un assessore per l'emissione di ordinanze di cui all'art. 29;
 - w) Il sindaco o il vicesindaco stipula i contratti.
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti, ordinanze, direttive e determine.

Art. 28

Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29

Ordinanze del Sindaco

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 30 Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, pronunciando una delle seguenti formule: in francese: "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public"; in italiano: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico.". Il Sindaco potrà inoltre prestare giuramento in lingua tedesca o nel dialetto "titsch".
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 31 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

Art. 32 Delegati del Sindaco

1. Il sindaco può delegare e revocare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe, le revoche e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

Art. 33 Segretario comunale

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro è titolare di rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e dipende funzionalmente dal Sindaco, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 34
Competenze gestionali del segretario
e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale, egli l'esercita in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle deliberazioni della giunta nonché delle determinazioni e direttive del sindaco, con le competenze previste dalle leggi e dal presente statuto. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.
3. I responsabili dei servizi dipendono funzionalmente dal segretario comunale.

Art. 35
Competenze consultive del segretario comunale
e dei responsabili dei servizi

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e, per il segretario comunale, di natura giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali ai sensi delle norme regionali.

Art. 36
Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 37
Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del comune.

Art. 38
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;

- b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
- c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
- d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- e) massima flessibilità e collaborazione delle strutture e del personale.

2. La Giunta provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

3. La Giunta disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.

5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 39 Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 40 Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale, la collaborazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 41 Albo pretorio

1. Il sindaco individua nel civico palazzo un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

3. Il segretario comunale, od un suo delegato, cura l'affissione degli atti in tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 42 Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Qualora il comune intenda istituire e gestire il servizio di scuolabus mediante l'acquisto di un automezzo proprio, tale veicolo, su decisione della giunta comunale, potrà essere utilizzato da singoli enti o associazioni riconosciuti e dai dipendenti comunali.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 43 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 44 Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune, con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 45 Comunità montane

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
2. Il comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 86 l.r. 27.12.1989 n. 54, sulle materie delegate.
3. Il sindaco o, su delega espressa, il vicesindaco, fanno parte del consiglio della comunità montana, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
4. Le nomine di cui al comma 3 devono avvenire entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti.
5. Ai sensi della l.r. 07.12.1998 n. 54 il consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

6. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il comune e la comunità montana.

7. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

Art. 46 **Consorterie**

1. Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio, per tutelare la proprietà collettiva e favorire il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.

2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.

3. In tale caso il consiglio comunale provvede all'amministrazione delle consorterie affidate al Comune dagli organi regionali mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.

5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 47 **Partecipazione popolare**

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, mediante regolamenti.

3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.

5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.

6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 48 **Assemblee consultive**

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di quattro consiglieri o del venti per cento degli elettori, entro trenta giorni.

3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale su proposta di numero quattro consiglieri o del dieci per cento degli elettori e nel rispetto delle modalità dei punti 2 e 3 del presente articolo. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

Art. 49 **Interventi nei procedimenti**

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminazione lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 50 **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie, i consorzi e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro trenta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 51 **Petizioni**

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il presidente del Consiglio pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato le petizioni hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza

Art. 52 **Proposte**

1. Il venti per cento dei cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 53 **Associazioni**

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 54
Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

Art. 55
Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di cinque referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) da numero otto consiglieri comunali;
 - c) dal trentacinque per cento degli elettori per la raccolta delle firme ci si attiene alle disposizioni regionali.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal segretario. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipino alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 56
Effetti dei referendum consultivi

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 57
Accesso

1. Al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 58
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici.

2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa e chiara.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonchè all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 59 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno trentacinque per cento dei cittadini elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto, mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli, secondo la procedura prevista dall'art. 55, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 55 e 56.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 60 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 52.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 55 e 56.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

Art. 61 Difensore civico

1. E' istituita la figura del difensore civico ai sensi dell'art. 42 della L.R. 07.12.1998 n. 54, aggiornata alla L.R. 03.01.2000 n. 1, previo accordo tra gli enti o con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la nomina di un unico difensore civico.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62
Norme transitorie

1. Il presente statuto, e le sue successive modificazioni od integrazioni, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 63
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.